



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
GIOVANNI CABOTO**



SEDE Via G.B. Ghio, 2-4 SUCCURSALE C.so Millo, 9 16043 CHIAVARI (GE) Tel. (0185) 322108 - Fax (0185) 321425
SEDE ASSOCIATA P.zza San L. Murialdo, 3 16038 S. MARGHERITA LIGURE (GE) Tel. e Fax (0185) 287062
www.caboto-el.eu

Mo 513 Modello di delibera

DELIBERA N. DEL

Oggetto: **Regolamento di disciplina (Punto n° O.d.g.)**

L'anno 2008 addì 28 del mese di marzo alle ore 17, si e' riunito in convocazione il Consiglio d'Istituto.
Fatto l'appello nominale risultano:

n.	COGNOME	NOME	Componente	PRESENTE	ASSENTE
01	Pastorino	Angela	Dirigente Scolastico		
02	Conti	Iris	Docente		
03	Coriandolo	Oriella	Docente		
04	Fornasari	Annalisa	Docente		
05	Grazzani	Claudia	Docente		
06	Cafferata	Graziella	Docente		
07	Granata	Luigi	Docente		
08	Spinetto	Anna Clara	Docente		
09	Tassara	Patrizia	Docente		
10	Pecorella	Giuseppe	Genitore		
11	Iemmolo	Romualdo	Genitore		
12	Furlan	Ilaria	Genitore		
13	Sangalletti	Claudio	Genitore		
14	Lambruschini	Maria Angela	ATA		
15	Serratore	Saveria	ATA		
16	Cattani	Simone	Alunna		
17	Cortazzo	Michela	Alunna		
18	Giomboloni	Giordano	Alunno		
19	Brunetti	Dalila	Alunna		
			TOTALI		

La sig.ra Ilaria Furlan assume la presidenza.
Il/la prof.ssa Graziella Cafferata svolge le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il CONSIGLIO d'ISTITUTO a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno
Delibera n. 67

Oggetto: Regolamento di disciplina

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto la Legge 15/03/1997 n. 59;

Visto il D.P.R. 8/3/99 N. 275;

Visto il D.I. N.44 del 1/2/2001;

Visto il D.P.R. N. 249/1998 modificato e integrato dal D.P.R. N. 235/2007

delibera

di approvare il seguente regolamento di disciplina:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Tale regolamento è stato elaborato secondo i criteri contenuti nello “**Statuto delle studentesse e degli Studenti**”, D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 modificato e integrato dal D.P.R. N. 235/2007

La prevenzione dei comportamenti del regolamento disciplinare ha lo stesso rilievo dell'attività didattica. Va perseguita attraverso la fermezza e l'equità delle decisioni, l'attenzione ai problemi, l'assolvimento delle responsabilità di sorveglianza e di tempestiva diagnosi, sia del disagio che degli atteggiamenti che possono alterare quell'equilibrio di reciproco rispetto, su cui si fonda la convivenza di una comunità.

Art. 1

DIRITTI

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- 1) una valutazione trasparente;
- 2) un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita sociale della scuola;
- 3) la tutela della riservatezza
- 4) lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti gli operatori della scuola;
- 5) la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- 6) la libera associazione e l'utilizzo di spazi disponibili;
- 7) il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
- 8) servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- 9) strumentazioni tecnologiche avanzate.

Art. 2

DOVERI

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Per la regolamentazione delle assenze si veda il titolo IV del Regolamento di Istituto:

- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità. Gli studenti sono tenuti ad accedere alla scuola con un abbigliamento consono e rispettoso della istituzione.
- 3) Gli studenti sono tenuti a condividere, con le altre componenti della scuola, la responsabilità di rendere accogliente l'ambito scolastico rispettandone gli arredi e le strutture e avendone cura come importante fattore di qualità della vita dell'Istituto.
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto

Art. 3

DISCIPLINA E MANCANZE DISCIPLINARI

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari legate agli obiettivi comportamentali espressi nella programmazione didattica influiscono sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Costituiscono mancanze ai doveri sopra descritti:
 - a. esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;
 - b. imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni;
 - c. esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale;
 - d. mancare di rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche individuali **psichiche, fisiche e intellettive** di docenti, compagni e personale scolastico.
 - e. assumere comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
 - f. allontanarsi dall'istituto senza autorizzazione scritta.
 - g. utilizzare cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

Art. 4

SANZIONI DISCIPLINARI

Il Docente in caso riscontri personalmente, o gli venga segnalato dal personale A.T.A., o dagli alunni stessi, i comportamenti descritti dall'art. 3, punto 3, potrà, in rapporto alla gravità dei medesimi:

- allontanare dalla propria ora di lezione lo studente che reiteratamente assuma un comportamento scorretto, affidandolo al personale ausiliario ed annotando il provvedimento sul giornale di classe;
- segnalare tali comportamenti al Coordinatore di Classe che provvederà ad informare la famiglia dello studente;
- segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico od a un suo Collaboratore il fatto grave che, a suo parere, richieda un intervento tempestivo; (il Dirigente Scolastico potrà in caso di fatto

molto grave prendere dei provvedimenti provvisori in attesa della sanzione disciplinare definitiva);

- richiedere la convocazione del Consiglio di Classe mediante annotazione sul registro ed informare il responsabile di plesso o il coordinatore. Esso provvederà a dare comunicazione verbale all'alunno e scritta ai genitori, in merito all'infrazione contestatagli, indicando con chiarezza i motivi che hanno determinato la sanzione disciplinare.

Il Consiglio di Classe, riunito dal Dirigente Scolastico o suo delegato, a seguito della richiesta del docente, potrà irrogare allo studente:

- l'ammonizione scritta sul registro di classe;
- lo svolgimento di attività di ricerca e di studio volta alla riflessione sulla mancanza commessa o attività utile alla comunità scolastica;
- l'allontanamento dall'Istituto fino a un massimo di 15 giorni.

Nei casi gravi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale la sanzione è costituita da

- allontanamento fino al termine dell'anno scolastico
- allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto

Art. 5

INTEGRAZIONI APPLICATIVE

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6

RICORSI, RECLAMI ED IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso il ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola, o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del seguente regolamento.

Tale organo di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per ogni componente sono nominati altrettanti membri supplenti i quali parteciperanno alla riunione in caso di assenza del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all'irrogazione della sanzione.

L'Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico con preavviso di due giorni e comunica le sue decisioni all'interessato entro 15 giorni.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

La presente delibera messa ai voti è approvata con n.voti su n.voti, il che il Presidente riconosce e proclama.

SEGUE DELIBERA N. 67 DEL.....

omissis

Letto, approvato, e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo
Il ed e' stata ritirata il

Chiavari,

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
(Maria Angela Lambruschini)

oo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo:
Chiavari,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO